

24 febbraio 2017



PERITI INDUSTRIALI

Sisma, professionisti in campo

Italia Oggi pag. 37 del 24/02/2017

Fascicolo del fabbricato, linea guida del Cnpi

Italia Oggi pag. 37 del 24/02/2017

EPPI

Welfare pubblico, sostenibilità a rischio

Italia Oggi pag. 37 del 24/02/2017

CODICE APPALTI

Appalti, primo sì del Governo al «correttivo»: centinaia di proposte dalle consultazioni

www.ediliziaeterritorio.ilsole24ore.com del 24/02/2017

Manutenzione con meno carte

Italia Oggi pag. 30 del 24/02/2017

PROFESSIONISTI

Fascicolo del fabbricato, professionisti senza delega

Italia Oggi pag. 36 del 24/02/2017

E-card per lavorare in Europa

Italia Oggi pag. 35 del 24/02/2017

MILLEPROROGHE

Il decreto è legge: tutte le novità per l'edilizia e le costruzioni

www.ediliziaeterritorio.ilsole24ore.com del 24/02/2017

Rischio incendi: nuovi termini per hotel, scuole, asili e rifugi

www.ediliziaeterritorio.ilsole24ore.com del 24/02/2017

Bilanci e fisco, le regole al traguardo

www.quotidiano.ilsole24ore.com del 24/02/2017

Corsa contro il tempo per inviare gli Intrastat

www.quotidiano.ilsole24ore.com del 24/02/2017

Libro unico telematico dal 2018

www.quotidiano.ilsole24ore.com del 24/02/2017

Fatture Iva, invio semestrale anche delle note di variazione

www.quotidiano.ilsole24ore.com del 24/02/2017

IMPIANTI

La conformità' degli impianti tra Di.Co. e Di.Ri.

www.quotidianocondominio.ilsole24ore.com del 23/02/2017

ROTTAMAZIONE CARTELLE

Sanatoria cartelle, la rottamazione non sblocca il Durc

www.quotidianocondominio.ilsole24ore.com del 23/02/2017

Aperte le iscrizioni all'elenco speciale dei soggetti che saranno impegnati sul territorio

Sisma, professionisti in campo

Definite regole chiare per gli interventi di ricostruzione

Epartita ormai da qualche giorno la procedura per iscriversi all'elenco speciale dei professionisti che saranno impegnati nella ricostruzione post-sisma. Il Commissario straordinario Vasco Errani, infatti, ha avviato due settimane fa la raccolta delle domande di iscrizione all'elenco di tutti i professionisti, periti industriali compresi, che potranno ricevere dai privati gli incarichi di progettazione e direzione dei lavori nelle aree colpite dai recenti eventi sismici. Si tratta di un risultato importante per le categorie tecniche, e le relative rappresentanze, che segna il passo di un cambiamento di quel legame, talvolta sfilacciato, tra politica-istituzioni-professionisti. Per la prima volta, infatti, non solo si emana un provvedimento (il protocollo con il commissario straordinario) concordato e discusso con le rappresentanze ordinarie (la Rete delle professioni tecniche), ma soprattutto si riconosce ai professionisti quella funzione fondamentale

Fascicolo del fabbricato, linea guida del Cnpi

È pensabile acquistare un frigorifero senza il relativo libretto di uso e garanzia? No. Però si continuano a comprare le abitazioni senza sapere nulla di cosa c'è dentro, di quale sia lo stato degli impianti o di cosa sono fatti i muri. Proprio a questa asimmetria informativa cerca di rispondere la nuova Linea guida «Il fascicolo del fabbricato. Per una cultura della prevenzione e della sicurezza integrata» realizzata dalla commissione Fascicolo del fabbricato istituita all'interno del

Consiglio nazionale dei periti industriali. Il documento punta quindi a sensibilizzare l'opinione pubblica sull'opportunità di dotarsi di uno strumento fondamentale per una corretta e programmata opera di prevenzione e di manutenzione, nel tempo, di tutti i fabbricati. Il testo contiene una breve descrizione del Fascicolo del fabbricato, dei compiti a cui è chiamato ad assolvere, e del suo ruolo determinante ai fini della prevenzione e perciò della sicurezza.

di organi ausiliari dello stato. Del resto la creazione di un elenco, istituito dall'articolo 34 del 189/2016 convertito dalla legge 229/2016 che ha il fine di assicurare la massima trasparenza nel conferimento degli incarichi è il risultato di un'attività di confronto tra la Rpt e il Commissario straordinario. Un confronto che ha portato a un grande risultato: riconoscere in modo chiaro il ruolo attivo degli ordini professionali quali ausiliari dello stato delegando loro, ufficialmente, funzioni e attività in ordine alle loro specifiche competenze. Non è un caso che il Protocollo d'intesa per la definizione dei criteri generali e per l'iscrizione nell'elenco speciale dei professionisti abilitati, implichi una precisa assunzione di responsabilità da parte del sistema ordinistico e dei singoli iscritti, a tutela dell'interesse pubblico

connesso all'esercizio della professione. Per fare parte dell'elenco speciale, infatti, bisogna essere professionisti iscritti all'Albo, in regola con gli obblighi formativi, con la contribuzione obbligatoria e non soggetti a sanzioni disciplinari gravi. È necessario poi possedere requisiti di affidabilità e di professionalità proporzionati alla natura e alla tipologia dell'attività che si intende svolgere, comprovati mediante curriculum vitae, e infine essere sottoscrittori di una polizza assicurativa. Sempre con l'ordinanza arriva anche il contratto-tipo che tutti i professionisti sono obbligati a utilizzare negli incarichi post-sisma legati ad edifici oggetto di contributo. Viene sancita, inoltre, la costituzione dell'Osservatorio nazionale della ricostruzione, che ha il compito di vigilare sull'attività dei

professionisti. E poi, ci sono le regole fissate per evitare la concentrazione di incarichi: per il singolo professionista è vietato accumulare incarichi per un importo massimo dei lavori pari o superiore a 25 mln di euro. In ogni

caso, nessun professionista può assumere un numero di incarichi professionali superiore a 30. Anche se, sono previste diverse possibilità di deroga. «Sono anni», ha dichiarato il presidente del Cnpi Giampiero Giovannetti «che chiediamo ai governi di vederci riconosciuto quel ruolo che già svolgiamo al posto della macchina statale e a vantaggio della collettività. E ora finalmente possiamo mettere a disposizione le nostre competenze e professionalità. Non solo perché un altro aspetto che vale la pena ricordare è il riconoscere la Rete delle professioni tecniche come

unico interlocutore e positiva aggregazione di professionisti affini che, specie in un questo settore, dove servono competenze multidisciplinari e integrate, diventa un modello vincente».



Giampiero Giovannetti



Pagina a cura
DELL'UFFICIO STAMPA
DEL CONSIGLIO NAZIONALE
E DELL'ENTE DI PREVIDENZA
DEI PERITI INDUSTRIALI
E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI
www.cnpi.it - www.eppi.it

Il 4° Rapporto del Centro studi e ricerche di Itinerari Previdenziali sulla situazione del paese

Welfare pubblico, sostenibilità a rischio

Il peso attuale del welfare, in Italia, sarà «difficilmente sostenibile in futuro»: la spesa per prestazioni sociali, infatti, nel 2015 ammontava a 447,396 miliardi di euro, gravando per il 54,13% sull'intera quota di uscite statali, (comprensiva degli interessi sul debito pubblico) e del 27,34% rispetto al Prodotto interno lordo. E, sempre riferendoci ai dati di due anni fa, in Italia «l'insieme degli interventi assistenziali ha riguardato 4.040.626 soggetti per prestazioni assistenziali pure» e altri 4.265.233 che risultano, invece, essere stati «beneficiari di integrazioni al minimo e di maggiorazioni sociali», per un totale di 8.305.859 destinatari di misure di sostegno, pari a oltre la metà della platea dei pensionati (il 51,34%). E il panorama raffigurato nel 4° rapporto sul bilancio del sistema previdenziale italiano curato dal Centro studi e ricerche di Itinerari Previdenziali, presentato nei giorni scorsi alla Camera dei deputati dal suo presidente Alberto Brambilla. Le cifre stimolano una (doverosa) riflessione sull'andamento del welfare pubblico (a confronto di quanto impiegato dagli Enti previdenziali privati come l'Eppi, che viene finan-

ziato oltre che con l'apporto di «tutti i contributi sociali per pensioni e prestazioni temporanee», anche di quelli che vengono versati all'Inail, nonché di «tutta l'Irpef, l'Ires, l'Irap e il 36%»; in pratica, servono i proventi ricavati da ogni imposta diretta che la collettività è tenuta a pagare all'Erario. La coperta, però, ha tenuto a indicare Itinerari previdenziali, tende gradualmente ad accorciarsi. E, con essa, scivoleranno (inevitabilmente) verso la riduzione pure gli aiuti sociali. Il rapporto ha messo, infatti, sotto la lente d'ingrandimento le entrate da Irpef che contribuiscono al finanziamento del welfare: ciò che non può non destare inquietudine è che «la gran parte dei 37 milioni di concittadini (con redditi da zero a 20 mila euro annui lordi) sono a quasi totale carico del 11,28% dei contribuenti (lavoratori dipendenti, autonomi e pensionati) che dichiarano oltre il 52% di tutta l'Imposta; i guadagni dichiarati ai fini Irpef (tramite i modelli 770, Unico e 730) ammontano per intero a 817,264 miliardi, mentre l'Irpef totale arriva a 167,052 miliardi e, si legge nel documento, «considerando il rapporto tra il numero dei cittadini italiani sul totale dei

contribuenti (40.716 milioni), ne risulta che ogni contribuente ha in carico 1,49 cittadini». Giacché, poi, solamente 30,7 milioni di cittadini su 60,8 presentano adesso una dichiarazione dei redditi positiva, se ne deduce che «quasi la metà» di chi vive in Italia non ha reddito. E si ritrova, pertanto, ad esser a carico di qualcuno. Snocciolate le cifre dell'assistenza pubblica, vale la pena elencare in cosa consistono i provvedimenti sociali erogati dall'Eppi, Ente privato di primo pilastro pensionistico (che non riceve alcunché dallo Stato) ai quasi 14 mila professionisti suoi iscritti: nel 2015 le domande di interventi in favore dei periti industriali accolti sono state 493, per un valore di oltre un milione 870 mila euro (l'importo più alto, e in costante crescita dal 2006). Nel 2016 da poco trascorso, invece, l'importo complessivo di sei milioni 154 mila euro è stato orientato a finanziarie il ventaglio di prestazioni di genere assistenziale della Cassa. E sono numerose le misure avviate: fra queste, i mutui e prestiti con tassi di interesse vantaggiosi per le famiglie degli iscritti che possono servirsene per finalizzare l'acquisto della prima casa, oppure per mettere su lo

studio professionale. A seguire, le sovvenzioni per coloro che sono stati duramente colpiti dalla crisi economica, poi le prestazioni per la tutela della salute, significative soprattutto perché vanno ad abbracciare le diverse necessità dei nuclei familiari dei periti industriali che versano i contributi; in tale scenario l'Eppi ha predisposto alcune forme di assicurazione sanitaria integrativa e dato ai professionisti l'opportunità di fruire di risorse per affrontare, ad esempio, le spese di una lunga degenza in un luogo di cura, nonché vari interventi «ad hoc» in caso di invalidità e inabilità, il cui raggio d'azione è allargato ai familiari a carico. Quel che è certo, è che l'investimento nel welfare ha oggi e avrà nell'avvenire, come sottolineato nel rapporto di Itinerari previdenziali, una sempre maggiore rilevanza: come l'Eppi sta dimostrando, essendo meno salda (per ragioni economiche) la «mano» statale, le Casse pensionistiche private saranno chiamate a potenziare la propria offerta di welfare, in una società nella quale la speranza di vita si è ampliata al punto da giungere agli 83/86 anni per gli uomini e agli 87/90 per le donne.

Aperte le iscrizioni all'elenco speciale dei soggetti che saranno impegnati sul territorio

Sisma, professionisti in campo

Definite regole chiare per gli interventi di ricostruzione

Epartita ormai da qualche giorno la procedura per iscriversi all'elenco speciale dei professionisti che saranno impegnati nella ricostruzione post-sisma. Il Commissario straordinario Vasco Errani, infatti, ha avviato due settimane fa la raccolta delle domande di iscrizione all'elenco di tutti i professionisti, periti industriali compresi, che potranno ricevere dai privati gli incarichi di progettazione e direzione dei lavori nelle aree colpite dai recenti eventi sismici. Si tratta di un risultato importante per le categorie tecniche, e le relative rappresentanze, che segna il passo di un cambiamento di quel legame, talvolta sfilacciato, tra politica-istituzioni-professioni. Per la prima volta, infatti, non solo si emana un provvedimento (il protocollo con il commissario straordinario) concordato e discusso con le rappresentanze ordinarie (la Rete delle professioni tecniche), ma soprattutto si riconosce ai professionisti quella funzione fondamentale di organi ausiliari dello stato. Del resto la creazione di un elenco, istituito dall'articolo 34 del dl 189/2016 convertito dalla legge 229/2016 che ha il fine di assicurare la massima trasparenza nel conferimento degli incarichi è il risultato di un'attività di confronto tra la Rpt e il Commissario straordinario. Un confronto che ha portato a un grande

risultato: riconoscere in modo chiaro il ruolo attivo degli ordini professionali quali ausiliari dello stato delegando loro, ufficialmente, funzioni e attività in ordine alle loro specifiche competenze. Non è un caso che il Protocollo d'intesa per la definizione dei criteri generali e per l'iscrizione nell'elenco speciale dei professionisti abilitati, implichi una precisa assunzione dei responsabilità da parte del sistema ordinistico e dei singoli iscritti, a tutela dell'interesse pubblico connesso all'esercizio della professione. Per fare parte dell'elenco speciale, infatti, bisogna essere professionisti iscritti all'Albo, in regola con gli obblighi formativi, con la contribuzione obbligatoria e non soggetti a sanzioni disciplinari gravi. È necessario poi possedere requisiti di affidabilità e di professionalità proporzionati alla natura e alla tipologia dell'attività che si intende svolgere, comprovati mediante curriculum vitae, e infine essere sottoscrittori di una polizza assicurativa. Sempre con l'ordinanza arriva anche il contratto-tipo che tutti i professionisti sono obbligati a utilizzare negli incarichi post-sisma legati ad edifici oggetto di contributo. Viene sancita, inoltre, la costituzione dell'Osservatorio nazionale della ricostruzione, che ha il compito di vigilare sull'attività dei

professionisti. E poi, ci sono le regole fissate per evitare la concentrazione di incarichi: per il singolo professionista è vietato accumulare incarichi per un importo massimo dei lavori pari o superiore a 25 mln di euro. In ogni

caso, nessun professionista può assumere un numero di incarichi professionali superiore a 30. Anche se, sono previste diverse possibilità di deroga. «Sono anni», ha dichiarato il presidente del Cnpi Giampiero Giovannetti «che chiediamo ai governi di vederci riconosciuto quel ruolo che già svolgiamo al posto della macchina statale e a vantaggio della collettività. E ora finalmente possiamo mettere a disposizione le nostre competenze e professionalità. Non solo perché un altro aspetto che vale la pena ricordare è il riconoscere la Rete delle professioni tecniche come unico interlocutore e positiva aggregazione di professionisti affini che, specie in un questo settore, dove servono competenze multidisciplinari e integrate, diventa un modello vincente».


 Pagina a cura
 DELL'UFFICIO STAMPA
 DEL CONSIGLIO NAZIONALE
 E DELL'ENTE DI PREVIDENZA
 DEI PERITI INDUSTRIALI
 E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI
www.cnpi.it - www.eppi.it



Fascicolo del fabbricato, linea guida del Cnpi

È pensabile acquistare un frigorifero senza il relativo libretto di uso e garanzia? No. Però si continuano a comprare le abitazioni senza sapere nulla di cosa c'è dentro, di quale sia lo stato degli impianti o di cosa sono fatti i muri. Proprio a questa asimmetria informativa cerca di rispondere la nuova Linea guida «Il fascicolo del fabbricato. Per una cultura della prevenzione e della sicurezza integrata» realizzata dalla commissione Fascicolo del fabbricato istituita all'interno del

Consiglio nazionale dei periti industriali. Il documento punta quindi a sensibilizzare l'opinione pubblica sull'opportunità di dotarsi di uno strumento fondamentale per una corretta e programmata opera di prevenzione e di manutenzione, nel tempo, di tutti i fabbricati. Il testo contiene una breve descrizione del Fascicolo del fabbricato, dei compiti a cui è chiamato ad assolvere, e del suo ruolo determinante ai fini della prevenzione e perciò della sicurezza.



Il 4° Rapporto del Centro studi e ricerche di Itinerari Previdenziali sulla situazione del paese

Welfare pubblico, sostenibilità a rischio

Il peso attuale del welfare, in Italia, sarà «difficilmente sostenibile in futuro»: la spesa per prestazioni sociali, infatti, nel 2015 ammontava a 447,396 miliardi di euro, gravando per il 54,13% sull'intera quota di uscite statali, (comprensiva degli interessi sul debito pubblico) e del 27,34% rispetto al Prodotto interno lordo. E, sempre riferendoci ai dati di due anni fa, in Italia «l'insieme degli interventi assistenziali ha riguardato 4.040.626 soggetti per prestazioni assistenziali pure» e altri 4.265.233 che risultano, invece, essere stati «beneficiari di integrazioni al minimo e di maggiorazioni sociali», per un totale di 8.305.859 destinatari di misure di sostegno, pari a oltre la metà della platea dei pensionati (il 51,34%). È il panorama raffigurato nel 4° rapporto sul bilancio del sistema previdenziale italiano curato dal Centro studi e ricerche di Itinerari Previdenziali, presentato nei giorni scorsi alla Camera dei deputati dal suo presidente Alberto Brambilla. Le cifre stimolano una (doverosa) riflessione sull'andamento del welfare pubblico (a confronto di quanto impiegato dagli Enti previdenziali privati come l'Eppi, che viene finan-

ziato oltre che con l'apporto di «tutti i contributi sociali per pensioni e prestazioni temporanee», anche di quelli che vengono versati all'Inail, nonché di «tutta l'Irpef, l'Ires, l'Irap e il 36%»; in pratica, servono i proventi ricavati da ogni imposta diretta che la collettività è tenuta a pagare all'Erario. La coperta, però, ha tenuto a indicare Itinerari previdenziali, tende gradualmente ad accorciarsi. E, con essa, scivoleranno (inevitabilmente) verso la riduzione pure gli aiuti sociali. Il rapporto ha messo, infatti, sotto la lente d'ingrandimento le entrate da Irpef che contribuiscono al finanziamento del welfare: ciò che non può non destare inquietudine è che «la gran parte dei 37 milioni di concittadini (con redditi da zero a 20 mila euro annui lordi) sono a quasi totale carico del 11,28% dei contribuenti (lavoratori dipendenti, autonomi e pensionati) che dichiarano oltre il 52%» di tutta l'Imposta; i guadagni dichiarati ai fini Irpef (tramite i modelli 770, Unico e 730) ammontano per intero a 817,264 miliardi, mentre l'Irpef totale arriva a 167,052 miliardi e, si legge nel documento, «considerando il rapporto tra il numero dei cittadini italiani sul totale dei

contribuenti (40.716 milioni), ne risulta che ogni contribuente ha in carico 1,49 cittadini». Giacché, poi, solamente 30,7 milioni di cittadini su 60,8 presentano adesso una dichiarazione dei redditi positiva, se ne deduce che «quasi la metà» di chi vive in Italia non ha reddito. E si ritrova, pertanto, ad esser a carico di qualcuno. Snocciolate le cifre dell'assistenza pubblica, vale la pena elencare in cosa consistono i provvedimenti sociali erogati dall'Eppi, Ente privato di primo pilastro pensionistico (che non riceve alcunché dallo Stato) ai quasi 14 mila professionisti suoi iscritti: nel 2015 le domande di interventi in favore dei periti industriali accolti sono state 493, per un valore di oltre un milione 870 mila euro (l'importo più alto, e in costante crescita dal 2006). Nel 2016 da poco trascorso, invece, l'importo complessivo di sei milioni 154 mila euro è stato orientato a finanziare il ventaglio di prestazioni di genere assistenziale della Cassa. E sono numerose le misure avviate: fra queste, i mutui e prestiti con tassi di interesse vantaggiosi per le famiglie degli iscritti che possono servirsene per finalizzare l'acquisto della prima casa, oppure per mettere su lo

studio professionale. A seguire, le sovvenzioni per coloro che sono stati duramente colpiti dalla crisi economica, poi le prestazioni per la tutela della salute, significative soprattutto perché vanno ad abbracciare le diverse necessità dei nuclei familiari dei periti industriali che versano i contributi; in tale scenario l'Eppi ha predisposto alcune forme di assicurazione sanitaria integrativa e dato ai professionisti l'opportunità di fruire di risorse per affrontare, ad esempio, le spese di una lunga degenza in un luogo di cura, nonché vari interventi «ad hoc» in caso di invalidità e inabilità, il cui raggio d'azione è allargato ai familiari a carico. Quel che è certo, è che l'investimento nel welfare ha oggi e avrà nell'avvenire, come sottolineato nel rapporto di Itinerari previdenziali, una sempre maggiore rilevanza: come l'Eppi sta dimostrando, essendo meno salda (per ragioni economiche) la «mano» statale, le Casse pensionistiche private saranno chiamate a potenziare la propria offerta di welfare, in una società nella quale la speranza di vita si è ampliata al punto da giungere agli 83/86 anni per gli uomini e agli 87/90 per le donne.



Quotidiano del Sole 24 Ore

Edilizia e Territorio

Stampa

Chiudi

24 Feb 2017

Appalti, primo sì del Governo al «correttivo»: centinaia di proposte dalle consultazioni

Mauro Salerno

Primo ostacolo superato «salvo intese» per il decreto correttivo della riforma appalti. Il Consiglio dei ministri ha dato il via libera preliminare al provvedimento incaricato di correggere le criticità rilevate in questi primi dieci mesi di applicazione del Dlgs 50/2016. L'obiettivo, come ha ricordato anche il premier Paolo Gentiloni al termine della riunione del Governo, è «dare un contributo alla ripresa degli appalti e dei lavori pubblici di cui molto abbiamo bisogno».

Nei prossimi giorni, per il correttivo già sottoposto a una fase consultazione appena conclusa, comincerà la fase di raccolta dei pareri istituzionali. L'iter disegnato dalla legge delega prevede un passaggio al Consiglio di Stato e alla Conferenza unificata (pareri in 20 giorni) oltre alle Commissioni parlamentari che dovranno esprimersi in 30 giorni. Al termine di questo giro è previsto il secondo esame in Consiglio dei ministri. Il tutto deve concludersi entro il 19 aprile: pena la decadenza della delega.

La bozza esaminata ieri dal Governo è stata approvata «salvo intese». Formula di rito che indica che esistono dei punti da limare rispetto al testo di entrata. Bisogna, infatti, tenere conto che il provvedimento dovrà essere arricchito con i risultati della consultazione sulla prima versione del decreto aperta da Palazzo Chigi venerdì 17 febbraio e chiusa nella notte di mercoledì 22. Dal mercato sono arrivate centinaia di osservazioni. Ora devono essere valutate e selezionate. Elemento che sposta inevitabilmente in avanti di qualche giorno il momento in cui il provvedimento assumerà la sua veste finale per cominciare il giro dei pareri.

Nel merito, il decreto apporta circa 245 correzioni al nuovo codice, tentando di dare una risposta il più possibile organica alle difficoltà segnalate da imprese e operatori. Per rispondere alla crisi del settore il provvedimento recupera innanzitutto le agevolazioni che fino al 2015 hanno permesso alle imprese edili di qualificarsi prendendo in considerazione gli ultimi dieci anni di attività. Periodo che il nuovo codice invece dimezzava a cinque. Sempre in tema di imprese vengono fatti salvi i direttori tecnici che hanno maturato i requisiti sul campo. Sulla base di una richiesta avanzata dall'Autorità Anticorruzione il rating destinato a valutare la "reputazione" dei costruttori non sarà più obbligatorio, ma rilasciato a richiesta delle imprese. Mentre le stazioni appaltanti potranno usarlo per assegnare punteggi bonus in gara.

Il decreto interviene poi sulla rigida separazione tra progetto e lavori (appalto integrato) tentando di inserire elementi di flessibilità. Di sicuro, come ha confermato in una recente audizione il ministro delle Infrastrutture Graziano Delrio, verrà riaperta una finestra per le amministrazioni che avevano già pronto un progetto preliminare o definitivo al momento di entrata in vigore della riforma. In questi casi si potrà andare in gara senza arrivare al dettaglio esecutivo. Ok al progetto definitivo anche per gli interventi di semplice manutenzione.

Semplificazioni anche per i subappalti. L'obbligo di indicare una terna di nomi con l'offerta diventerà una facoltà da indicare nei bandi. Mentre il tetto del 30% ai subaffidamenti sarà calcolato sui lavori prevalenti e non sull'intero importo del contratto.

Negli appalti superiori al milione almeno il presidente di commissione dovrà essere esterno alla Pa e scelto dall'albo Anac.



P.I. 00777910159 - Copyright Il Sole 24 Ore - All rights reserved

Il consiglio dei ministri ha approvato in via preliminare il correttivo del Codice contratti

Manutenzione con meno carte

Una progettazione semplificata per i lavori più leggeri

DI ANDREA MASCOLINI

Una progettazione semplificata per i lavori di manutenzione, ad esclusione degli interventi di manutenzione che prevedono il rinnovo o la sostituzione di parti strutturali delle opere. Si allenta il divieto di appaltare i lavori sulla base di progetti diversi da quello esecutivo: una apertura è prevista per i progetti preliminari e definitivi approvati dalle stazioni appaltanti prima del 19 aprile 2016 (quando entrò in vigore il decreto 50/2016 - Codice dei contratti pubblici). Così come si potrà prescindere dall'avvenuta redazione del progetto esecutivo per ragioni di estrema urgenza derivante da eventi imprevedibili per l'amministrazione aggiudicatrice e ad essa non imputabili.

È stato approvato ieri in via preliminare dal consiglio dei ministri lo schema del primo decreto correttivo del codice dei contratti pubblici che dovrà essere portato a termine entro il 19 aprile e sul quale si è svolta nei giorni scorsi (dalle 20 di venerdì 17 alle 24 di mercoledì 22 febbraio) la consultazione pubblica dei rappresentanti degli operatori economici. Il testo, che con tutta probabilità non differirà molto da quello sottoposto alla consultazione, sarà adesso trasmesso agli organi che per legge devono rendere i pareri. In base alla legge delega 11/2016 deve essere inviato quindi alla Conferenza unificata, al Consiglio di stato e alle Commissioni parlamentari competenti per materia (ambiente e lavori pubblici rispettivamente di Camera e Senato). Alla Conferenza unificata e al Consiglio di stato vengono dati 20 giorni per varare il parere, al Parlamento 30 giorni. Il tutto entro la scadenza del 18 aprile. Complessivamente il lavoro non è affatto semplice come è risultato chiaro anche dal dibattito parlamentare svoltosi la scorsa settimana presso le commissioni riunite quando il ministro delle infrastrutture Graziano Delrio ha annunciato le principali novità del testo che, anche nel documento messo in consultazione pubblica sono state confermate. Una notevole apertura riguarda la possibilità di appaltare i lavori con il solo progetto definitivo in caso di netta prevalenza dell'elemento tecnologico o innovativo. Viene definita una soglia minima superata la quale è possibile procedere all'affidamento a contraente generale (almeno 150 milioni) e si toccano materie molto delicate come il subappalto, che sembrerebbe «facoltativo» cioè spetterebbe alle stazioni appaltanti decidere per ogni gara se ammetterlo o vietarlo; una disposizione molto controversa sulla quale il settore delle imprese è parti-

colamente critico. In generale, sulla disciplina del subappalto si è discusso e si discuterà ancora anche per quanto riguarda la proposta, contenuta nel documento posto in consultazione pubblica, di tornare al limite del 30% sulla sola categoria prevalente è stato previsto perché, ha affermato Delrio una settimana fa, «c'è una sentenza della Corte europea». Per i servizi tecnici ormai sembrano consolidate le disposizioni che rendono vincolante il cosiddetto «decreto parametri» che definisce la base di gara per gli affidamenti di ingegneria e architettura e quelle che impediscono di subordinare il pagamento dei corrispettivi all'ottenimento del finanziamento dell'opera e, infine, quelle che vietano il pagamento dei corrispettivi con forme di sponsorizzazioni o con rimborsi di qualsiasi natura. Sul rating di impresa il Governo aveva già scelto di renderlo facoltativo e di rivedere l'attuale esclusivo collegamento del rating di impresa alla qualificazione, in luogo di un suo inserimento tra gli elementi di valutazione dell'offerta qualitativa. È stato portato al

49% il tetto del contributo pubblico nelle operazioni di finanza di progetto e per la qualificazione delle imprese si è portato a dieci anni l'arco temporale di considerazione dei requisiti e da tre a cinque anni il periodo per valutare la cifra d'affari in lavori quando si tratti di appalti oltre i 20 milioni. Per i requisiti di ammissione alla gara si specifica che in caso di consorzi e raggruppamenti temporanei si possa indicare le percentuali di possesso in capo ai consorziati o ai raggruppati, con la precisazione che la mandataria in ogni caso deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria. Eliminato il soccorso istruttorio a pagamento in ragione della causa pregiudiziale innanzi alla Corte di giustizia per contrasto con i principi di concorrenza previsti dal Trattato europeo.

© Riproduzione riservata



© Riproduzione riservata



Fascicolo del fabbricato, professionisti senza delega

La semplificazione della p.a. attraverso la delega ai professionisti di compiti e funzioni pubbliche non passerà attraverso il fascicolo di fabbricato. La commissione lavoro della camera ha infatti approvato un emendamento all'articolo 5 del ddl lavoro autonomo (a.c. 4135) che modifica la norma introdotta al senato con l'obiettivo di alleggerire l'attività delle amministrazioni pubbliche e ridurre i tempi di produzione riconoscendo un ruolo di sussidiarietà alle professioni ordinistiche. L'articolo 5 così come approvato dal senato delega infatti il governo ad adottare, entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della legge, uno o più decreti legislativi attraverso i quali saranno individuati gli atti delle amministrazioni pubbliche che possono essere rimessi anche ai professionisti nonché il riconoscimento del ruolo sussidiario delle professioni, «demandando ai professionisti l'assolvimento di compiti e funzioni finalizzati alla deflazione del contenzioso giudiziario e a introdurre semplificazioni in materia di certificazione dell'adeguatezza dei fabbricati alle norme di sicurezza ed energetiche, anche attraverso l'istituzione del fascicolo del fabbricato».

La commissione lavoro di Montecitorio ha approvato gli articoli del ddl fino al 10, accantonando per il momento la norma contenuta nell'articolo 6, quella relativa all'attivazione di sistemi di welfare «integrativo» da parte delle Casse di previdenza dei liberi professionisti. Casse che ieri hanno aspramente criticato la decisione della Commissione di dichiarare inammissibile l'emendamento, presentato dall'On. Boccadutri, nel quale si chiedeva di porre fine a «una palese disparità di trattamento tra gli orfani dei lavoratori dipendenti e gli orfani dei liberi professionisti». Nella Legge di Bilancio 2017, spiega una nota dell'Adepp, è prevista un'esclusione delle quote di pensione in favore dei superstiti, fino ad un limite di 1.000 euro, dal reddito imponibile ai fini Irpef per i lavoratori dipendenti, pubblici o privati, o per i lavoratori iscritti alla Gestione separata dell'Inps, senza far alcun riferimento agli iscritti presso gli altri Enti di previdenza obbligatoria di primo pilastro. Questo significa, denunciano gli enti privati, «che chi ha perso un genitore libero professionista si troverà a pagare almeno 230 euro di tasse in più all'anno rispetto a chi ha avuto lo stesso lutto in casa, ma ha avuto la fortuna di essere figlio di un dipendente».



Il Consiglio dei ministri studia l'impatto della nuova carta elettronica europea dei servizi

E-card per lavorare in Europa

Per professionisti e aziende zero burocrazia in tutti gli stati

DI LUIGI CHIARELLO

Una carta elettronica dei servizi riconosciuta in tutta l'Unione europea, per facilitare l'accesso ai mercati Ue a professionisti (commercialisti, avvocati e ingegneri su tutti) e imprese, semplificando loro gli oneri amministrativi. Chi ne sarà titolare sarà automaticamente in possesso dei requisiti necessari per fornire servizi nei singoli stati dell'Unione. La carta costituirà, infatti, prova dello stabilimento legale in quel paese del presentatore di servizi. Una volta emessa, la carta europea dei servizi impedirà agli stati membri ospitanti di richiedere all'impresa o al professionista nuove autorizzazioni e notifiche preventive, previste dalle singole legislazioni nazionali. Creando di fatto un mercato unico europeo dei servizi, regolato da un lasciapassare sovranazionale. Al recepimento di questo sistema di mutuo riconoscimento imprenditoriale e professionale sta lavorando la presidenza del consiglio dei ministri, dipartimento per le politiche europee, che ha stilato una relazione ad hoc, finalizzata ad esaminare una proposta di direttiva e di regolamento esecutivo di Parlamento e Consiglio Ue, relativi alla costituzione di un quadro giuridico e operativo della carta elettronica europea dei servizi, introdotta

dal regolamento 823/2016.

LE ATTIVITÀ INTERESSATE. La e-card sarà applicata a due settori in particolare: costruzioni e servizi di impresa. Più specificatamente,

- **per le costruzioni:** edilizia, edilizia civile e lavori di costruzione specializzati;

- **per l'informatica e la comunicazione:** programmazione, consulenza, attività e servizi di informazione con esclusione dei servizi fiduciari;

- **per i professionisti e le attività scientifiche e tecniche:** attività legali e di contabilità, attività di sedi centrali, consulenza gestionale, attività di architettura e ingegneria, collaudi e analisi tecniche, ricerca scientifica e sviluppo, pubblicità e ricerche di mercato;

- **per le attività amministrative e di supporto:** attività per l'occupazione, agenzie viaggi, tour operator, servizi di prenotazione, di investigazione e di vigilanza, attività di servizi per edifici e paesaggio, attività amministrative per le funzioni d'ufficio e di supporto alle imprese.

LE FACILITAZIONI. La proposta di regolamento europeo prevede che:

- il fornitore di servizi, attraverso una procedura totalmente elettronica a livello Ue, possa completare le formalità necessarie al rilascio della carta, qualora volesse espandere la propria attività

oltre frontiera;

- le procedure per la domanda, il rilascio, l'aggiornamento, la sospensione, la revoca e la cancellazione della carta elettronica dei servizi concessa siano completamente elettroniche, disponibili su di una piattaforma collegata all'Imi;

- siano definite norme tecniche comuni per la forma e la lingua da utilizzare nei documenti da presentare per richiedere la carta europea elettronica dei servizi;

- la carta offra facilitazioni amministrative a livello procedurale e contenutistico per agevolare i prestatori di servizi nello svolgimento degli adempimenti e delle formalità connessi anche al distacco dei lavoratori e alla copertura assicurativa.

SALVAGUARDIE. La proposta di direttiva sulla carta elettronica dei servizi, invece, prevede due clausole di salvaguardia:

- la card sarà rilasciata automaticamente quando, decorso il tempo disponibile per il rilascio, l'autorità nazionale competente non abbia manifestato una qualche reazione alla richiesta di rilascio inoltrata dal prestatore dei servizi (dunque, una specie di silenzio assenso);

- l'impossibilità, per una autorità competente di uno stato membro, di richiedere informazioni e documenti di cui è già in possesso, al prestatore di servizi che le ha richiesto il rilascio della e-card (principio once-only).

Quotidiano del Sole 24 Ore

Edilizia e Territorio

Stampa

Chiudi

24 Feb 2017

Milleproroghe/1. Il decreto è legge: tutte le novità per l'edilizia e le costruzioni

Giuseppe Latour

C'è la proroga dello sconto fiscale per le case energetiche. Ma anche il via libera alle mille assunzioni di Anas. Senza contare i rinvii che riguardano la contabilizzazione del calore, l'edilizia scolastica, il Sistri, le comunicazioni in materia di sicurezza. Sono moltissime le novità collegate in qualche modo alle costruzioni che sono diventate ieri legge, con l'approvazione in via definitiva della conversione del decreto Milleproroghe alla Camera. Vediamo punto per punto tutti i contenuti del provvedimento.

Case ad alta efficienza energetica: prorogati gli incentivi

La detrazione Irpef per le case energetiche è stata introdotta dalla legge di Stabilità 2016 (legge n. 208/2015). Viene calcolata in misura pari al 50% dell'Iva corrisposta per l'acquisto di un'abitazione nuova in classe energetica A o B, ed è fruibile in dieci quote annuali di pari importo. Lo sconto, nonostante le richieste dell'Ance delle scorse settimane, era scaduto a fine 2016 senza essere confermato. Ora, però, il Milleproroghe, con una modifica alla manovra dello scorso anno, rimescola le scadenze e allunga la vita della misura fino al 31 dicembre 2017.

L'onere di questa novità viene valutato in 15,9 milioni di euro per il 2018 e in 9,1 milioni di euro all'anno tra il 2019 e il 2027. Il totale fa poco meno di 100 milioni di euro (97,8 per la precisione), da spalmare sulla durata decennale dello sconto fiscale. Tutto denaro che andrà a sostegno degli acquisti di nuove abitazioni. L'importo, in concreto, verrà coperto grazie alla riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica del ministero dell'Economia.

Anas: via a mille assunzioni

La norma sull'Anas è stata inserita all'articolo 9 del decreto e interviene con una correzione molto attesa. Si tratta, nello specifico, del recupero di una norma necessaria a portare la società fuori dai vincoli del decreto Madia sulle partecipate (Dlgs n. 175/2016), per attuare il suo piano di assunzioni. L'inserimento dell'Anas tra le società limitate dal provvedimento, a partire dal 23 settembre scorso, ha avuto un effetto di freno su uno dei punti chiave del piano industriale 2016-2019. Qui, rispetto ai 5.800 dipendenti attuali, sono previste mille assunzioni stabili, di cui 900 di personale di esercizio (sul territorio) e 100 ingegneri (o altri tecnici laureati specializzati). Già nelle prime bozze della legge di Bilancio 2017 era entrata una norma, poi saltata, che esentava l'Anas dagli obblighi della Madia. Ora quella novità viene di fatto recuperata, e nel decreto si legge che «al gruppo Anas non si applicano per il triennio 2017-2019 le norme inerenti vincoli e limiti assunzionali con riferimento a diplomati e laureati per posizioni tecniche, ingegneristiche nonché a personale tecnico-operativo». Rimosso, quindi, il blocco delle assunzioni. Sul fronte della progettazione interviene anche un'altra norma, che punta a sbullonare ulteriormente tutti i blocchi di spesa a carico della società per gli incarichi esterni. Il Milleproroghe adesso prevede che, per incrementare le capacità di progettazione, al gruppo non si applichino fino al 2019 le norme di contenimento della spesa per incarichi di studio e

consulenza e per la formazione strettamente riferiti alle attività tecniche di progettazione. Quindi, l'Anas avrà mano libera nel conferimento di incarichi legati alla redazione degli esecutivi.

Edilizia scolastica

L'articolo 4, comma 1 proroga fino al 31 dicembre 2017 il termine per alcuni pagamenti in materia di edilizia scolastica. Nello specifico, il rinvio riguarda il termine per i pagamenti da parte degli enti locali, secondo gli stati di avanzamento dei lavori debitamente certificati, relativi alla riqualificazione e messa in sicurezza degli istituti scolastici statali.

Efficienza energetica nei nuovi edifici

Il comma 2 dell'articolo 12 proroga di un anno, dal 31 dicembre 2016 al 31 dicembre 2017, l'applicazione della soglia percentuale del 35% di copertura con fonti rinnovabili del consumo complessivo di acqua calda sanitaria, riscaldamento e raffrescamento negli edifici di nuova costruzione e negli edifici esistenti sottoposti a ristrutturazioni rilevanti. Parallelamente, dunque, la più alta soglia del 50 per cento troverà applicazione a decorrere dal 1 gennaio 2018, e non più a decorrere dal 1 gennaio 2017.

Fondo sviluppo e coesione

Il comma 8 dell'articolo 9 proroga al 31 dicembre 2017 il termine per l'assunzione di obbligazioni giuridicamente vincolanti per le opere previste nell'ambito della programmazione del Fondo per lo sviluppo e la coesione 2007-2013. Questa proroga opera solo "qualora il procedimento di progettazione e di realizzazione delle suddette opere sia stato avviato durante la vigenza dell'abrogato Codice dei contratti pubblici (Decreto Legislativo n. 163 del 2006) e abbia conseguito entro il 31 dicembre 2016 l'adozione di una variante urbanistica e la conclusione favorevole delle procedure di valutazione ambientale strategica (Vas) e di valutazione di impatto ambientale (Via).

Contabilizzazione dei consumi energetici

L'articolo 6, comma 10 proroga al 30 giugno 2017 l'obbligo di installazione di un contatore di fornitura volto a contabilizzare i consumi di ciascuna unità immobiliare e favorire la suddivisione delle spese in base ai consumi effettivi.

Rfi, proroga del contratto di programma

Il comma 9-ter dell'articolo 9 prevede la proroga, nelle more del completamento dell'iter di perfezionamento del nuovo contratto di programma, parte servizi 2016-2021, e comunque non oltre il 30 settembre 2017, dell'efficacia del Contratto di programma, parte servizi 2012-2014, tra Rete ferroviaria italiana e ministero delle Infrastrutture. «La disposizione si rende necessaria in quanto il decreto legge n. 210 del 2015 aveva disposto la proroga dell'efficacia del medesimo contratto di programma per il periodo necessario alla stipula del nuovo contratto ma non oltre il 31 dicembre 2016».

Sistri, altro rinvio

L'articolo 12, lettere a) e b) del comma 1 proroga di un anno, ossia fino al 31 dicembre 2017, rispettivamente, il periodo in cui continuano ad applicarsi gli adempimenti e gli obblighi relativi alla gestione dei rifiuti antecedenti alla disciplina del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (Sistri) e non si applicano le sanzioni relative al sistema medesimo, nonché il termine finale di efficacia del contratto con l'attuale concessionaria del Sistri.

Terremoto del 1980, proroga di un anno per i commissari

Viene prorogato dal 31 dicembre 2016 al 31 dicembre 2017 il termine di conclusione

dell'operatività della gestione commissariale finalizzata alla definitiva chiusura degli interventi infrastrutturali nei comuni delle regioni Campania, Basilicata, Puglia e Calabria colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980 e del febbraio 1981. Nell'ambito delle competenze della gestione commissariale, rientra l'intervento di completamento dell'asse stradale Lioni-Grottaminarda.

Edilizia residenziale pubblica

Il comma 9 dell'articolo 9 prevede la proroga di un anno, dal 31 dicembre 2016 al 31 dicembre 2017, del termine per la ratifica degli accordi di programma finalizzati alla rilocalizzazione degli interventi del programma straordinario di edilizia residenziale per i dipendenti delle amministrazioni dello Stato impegnati nella lotta alla criminalità organizzata. La norma interviene sul decreto n. 83/2012, in cui si stabilisce la possibilità, nell'ambito dei programmi di edilizia sovvenzionata ed agevolata, di concedere immobili in locazione o in godimento ai dipendenti delle amministrazioni dello Stato.

Infortuni sul lavoro

L'articolo 3, comma 3-bis, introdotto nel corso dell'esame al Senato, dispone un differimento del termine di decorrenza dell'obbligo - a carico del datore di lavoro e del dirigente - della comunicazione in via telematica all'Inail, a fini statistici e informativi, dei dati relativi agli infortuni che comportano l'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento. Secondo la norma attuale, l'obbligo decorre dalla scadenza dei sei mesi successivi all'adozione del regolamento interministeriale sul Sistema informativo nazionale per la prevenzione (Sinp) nei luoghi di lavoro. Il comma in questione eleva il termine a dodici mesi (dal 12 aprile 2017 al 12 ottobre 2017).

Fondo per la tutela degli acquirenti di immobili

Il comma 6-sexiesdecies dell'articolo 13, introdotto nel corso dell'esame in Senato, prolunga di dieci anni l'obbligo per i costruttori edili di versare contributi al Fondo per la tutela degli acquirenti di immobili da costruire. La disposizione interviene sull'articolo 17 del decreto legislativo n. 122 del 2005 per sostituire al termine quindicennale originariamente previsto, che sarebbe scaduto il 21 luglio 2020, un termine venticinquennale, che verrà dunque a scadere il 21 luglio 2030. L'obbligo contributivo potrà cessare anticipatamente se il Fondo avrà acquisito risorse sufficienti a indennizzare tutti gli aventi diritto.

Quotidiano del Sole 24 Ore

Edilizia e Territorio

Stampa

Chiudi

24 Feb 2017

Milleproroghe/2. Rischio incendi: nuovi termini per hotel, scuole, asili e rifugi

Mariagrazia Barletta

Sedicesimo anno di proroga per l'adeguamento degli alberghi alla normativa antincendio. Slittamenti di termini anche per gli asili nido, che potranno completare il ciclo di "messa a norma" il 7 ottobre 2022. Nuove scadenze anche per il piano di adeguamento in fasi dei rifugi alpini. Un anno in più per mettersi in regola è concesso anche alle "new entries" del Dpr 151 del 2011. Si tratta di quelle attività che prima dell'entrata in vigore del regolamento del 2011 non erano comprese tra quelle soggette a controllo da parte dei Vigili del fuoco. Una proroga, quest'ultima, che appare "pasticciata" e che impatta su una trentina di attività - tra le quali i campeggi, i locali per l'intrattenimento, edifici sottoposti a tutela, i condomini, le autorimesse, gli uffici, le aerostazioni, gli interporti, le gallerie stradali, e alcuni impianti industriali -, che, per effetto della riformulazione dell'elenco delle attività controllate dai Vigili del fuoco (elenco contenuto nell'allegato I al Dpr 151 del 2011), sono state per la prima volta assoggettate a specifici obblighi di prevenzione incendi.

In fase di conversione, dunque, il decreto Milleproroghe si è arricchito di nuovi differimenti in materia antincendio, che si vanno ad aggiungere alla proroga - già contenuta nel Dl - per le scuole, che avranno tempo fino al 31 dicembre 2017 per mettere in atto le prescrizioni in materia di prevenzione e protezione dagli incendi.

Gli asili nido

Per gli asili nido slitta ancora la prima tappa del ciclo di adeguamento in fasi stabilita dal decreto del ministero dell'Interno del 16 luglio 2014. Viene prorogato al 31 dicembre 2017 il termine (scaduto lo scorso 7 ottobre) che il Dm individuava per mettere in atto un primo gruppo di adempimenti. Per le strutture (con oltre 30 presenze) ancora non in regola sul fronte antincendio, si tratta di attuare entro il 2017 un primo gruppo di prescrizioni, che riguardano, tra l'altro, i requisiti di resistenza al fuoco delle strutture portanti e delle compartimentazioni, l'adeguamento delle vie di esodo, l'organizzazione della gestione dell'emergenza e l'installazione di sistemi di illuminazione di sicurezza.

Rientrando gli asili nido tra le «new entries» del Dpr 151 del 2011, su di essi ha effetto anche la proroga riservata alle cosiddette «nuove attività». Ne deriva lo slittamento delle scadenze intermedia e finale del piano di adeguamento stabilito dal Dm 16 luglio 2014, che risultano differite rispettivamente al 7 ottobre 2019 e al 7 ottobre 2022.

Gli alberghi

Censure da Bruxelles, il varo del piano biennale "straordinario" di adeguamento (decreto del ministero dell'Interno del 16 marzo 2012), la semplificazione della normativa per le strutture di piccole e medie dimensioni e, in ultimo, l'arrivo della normativa prestazionale, non hanno fermato l'iterarsi delle proroghe per l'adeguamento alla normativa antincendio degli alberghi. Le strutture turistico-alberghiere con più di 25 posti letto, esistenti alla data di entrata in vigore

della regola tecnica in materia antincendio del 1994, e in possesso dei requisiti minimi per accedere al cosiddetto piano straordinario biennale, avranno tempo fino al 31 dicembre 2017 per mettersi in regola (salvo ovviamente ulteriori proroghe di fine anno) e attuare gli adempimenti prescritti dalla normativa (Dm 9 aprile 1994).

Le nuove attività comprese nell'elenco del Dpr 151 del 2011

Slitta di un anno il termine per l'adeguamento antincendio delle attività per la prima volta sottoposte a controllo da parte dei Vigili del Fuoco per effetto della riformulazione - ad opera del Dpr del 2011 - dell'elenco delle attività obbligate a presentare una Scia antincendio. Si tratta delle cosiddette «nuove attività», esistenti al 22 settembre 2011 (data di pubblicazione del Dpr 151), il cui termine per la «messa a norma», dopo alcuni differimenti, era slittato al 7 ottobre 2016. Con la conversione del Milleproroghe la scadenza viene allontanata al 7 ottobre 2017.

L'emendamento che ha differito il termine, diventato definitivo con la conversione del DL, contiene, però, un errore. Secondo il testo, potranno godere della proroga solo quelle attività per le quali i responsabili avranno presentato istanza per la valutazione del progetto (adempimento a cui sono obbligate solo le attività a medio e alto rischio, ossia ricadenti nelle categorie "B" e "C") entro il 1° novembre 2017. Ma, ovviamente, se il termine per l'adeguamento è fissato al 7 ottobre 2017 (entro tale data va presentata la Scia antincendio), l'esame di progetto non può avvenire il 1° novembre dello stesso anno, ossia dopo la presentazione della Scia al competente Comando provinciale dei Vigili del fuoco (o al Suap).

Comunque, la proroga al 7 ottobre 2017 impatta su un cospicuo numero di attività comprese nell'allegato I del Dpr 151 del 2011. Vi rientrano le attività non contemplate dal vecchio elenco del Dm 16 febbraio 1982, come i campeggi, le aerostazioni, gli interporti, le gallerie stradali, le metropolitane e i centri di demolizione di autoveicoli. Ed anche gli edifici e i complessi edilizi a uso terziario o industriale dove c'è promiscuità strutturale, impiantistica o delle vie di esodo.

Rientrano nella proroga anche quelle attività assoggettate per la prima volta a controllo da parte dei Vigili del fuoco per effetto di variazioni di parametri o di riformulazioni da parte del Dpr 151. Ne sono un esempio gli uffici, per i quali il limite che fa scattare l'iter di autorizzazione presso i Vigili del fuoco (o il Suap) è diventato più severo dal 2011. Se prima, infatti, il Dm del 1982 li sottoponeva al controllo dei Vigili del fuoco solo se superavano i «cinquecento addetti», ora la soglia che obbliga ad attivarsi presso il Comando provinciale è scesa a «trecento persone presenti». Allo stesso modo, la proroga riguarda anche, tra gli altri, i condomini con altezza antincendio superiore a 24 metri (il vecchio elenco del 1982 faceva riferimento all'altezza di gronda), locali di spettacolo, edifici tutelati, autorimesse, qualora - per effetto delle riformulazioni e dell'introduzione di limiti più severi di assoggettabilità - siano considerate attività di nuova introduzione da parte del regolamento del 2011.

Lo slittamento di un anno della scadenza del 7 ottobre 2016 ha conseguenze anche sulle regole tecniche verticali emanate dal ministero dell'Interno, contenenti programmi di adeguamento in fasi specifici per alcune attività. Dunque, vanno coordinate con questo nuovo termine le normative emanate per i campeggi, gli interporti, le aerostazioni, i centri di autodemolizioni e le macchine elettriche fisse che impiegano liquidi combustibili. Su queste attività il differimento ha un ampio effetto perché fa slittare tutte le tappe del ciclo di «messa a norma».

Rifugi alpini

Tra le «nuove attività» quella dei rifugi alpini costituisce un caso a sé. Per questi il Milleproroghe ha stabilito una nuova data di riferimento: il 31 dicembre 2017. È in base a questa che bisogna ora leggere i vari traguardi che per le strutture con più di 25 posti letto erano stati fissati dalla regola tecnica del 2014 (decreto del ministero dell'Interno del 3 marzo). Dunque per i rifugi il piano di adeguamento è in due fasi, con la prima da completare entro il 2017 e la seconda slittata al 31 dicembre 2019.

Guida pratica/Il Dl Milleproroghe. L'Aula di Montecitorio ha definitivamente approvato il disegno di legge di conversione: confermate tutte le novità

Bilanci e Fisco, le regole al traguardo

Nuovo calendario per le comunicazioni Iva - Intrastat torna sul filo di lana - Beni ai soci: stop ai dati

Il **Milleproroghe** è legge dello Stato. L'Aula di Montecitorio con 249 voti favorevoli, 147 contrari e tre astenuti ha approvato definitivamente il decreto omnibus di fine anno. **Decreto** che quest'anno andrà in archivio anche come il decreto sui tassisti, sugli ambulanti e da ultimo sullo stop alle piattaforme digitali per le corse interregionali dei Bus (si veda a pagina 8). Le auto bianche scese in piazza a inizio settimana protestano contro il rinvio a fine 2017 del termine per l'emanazione delle norme "anti-Uber" e contro lo stop alla territorialità del servizio di noleggio con conducente. Prima di loro a scendere in piazza erano stati gli ambulanti che hanno ottenuto il rinvio al 2018 dell'applicazione della direttiva Bolkenstein che prevede l'indizione delle gare per l'assegnazione delle licenze ormai scadute.

Il Milleproroghe è però anche il decreto che differisce fino a giugno la cosiddetta "**Dis-coll**", l'indennità di disoccupazione per i collaboratori coordinati e continuativi e, sulle pensioni, blocca la restituzione dello 0,1% dell'inflazione calcolata sul 2015 da parte dei pensionati. Fino al 3 dicembre 2017, poi, ci sarà tempo per l'adeguamento alle regole antincendio per alberghi con più di 25 posti letto, nonché per la messa a norma di scuole e asili. Più tempo anche per il regime fiscale agevolato per il rientro dei cervelli dall'estero. Per i lavoratori che non l'hanno già utilizzato, slitta al 30 aprile 2017 il termine per accedere al regime agevolato per i "cervelli" che rientrano: solo il 70% dell'intero reddito sarà soggetto a tassazione. Slitta al 1° novembre, invece, l'avvio sperimentale della lotteria degli scontrini per gli acquisti con moneta elettronica. Il Dl è riuscito a sbloccare l'empasse tra Fisco e commercialisti sulle semplificazioni prevedendo la cadenza semestrale con soli **due invii delle nuove comunicazioni delle fatture emesse e ricevute** (la prima slitta da luglio al 16 settembre e la seconda passa a febbraio 2018), l'abolizione delle **comunicazioni dei beni ai soci** così come quella dell'obbligo di indicare in dichiarazione i **contratti di affitto**. A compensare le buone notizie ci pensa il ritorno inaspettato delle comunicazioni Intrastat con effetto immediato a far data dal giorno successivo alla pubblicazione della legge di conversione. Sempre in tema fisco si segnala la proroga a tutto il 2017 del bonus Irpef per chi acquista una casa di classe A o B, ossia della detrazione del 50% dell'importo corrisposto per il pagamento dell'Iva per l'acquisto di un immobile ad alta efficienza energetica. O ancora la miniproroga di 15 giorni per la dichiarazione Ires e irap che di fatto ha consentito al Governo di imbarcare sul decreto la tanto attesa norma sul **riallineamento delle poste fiscali** ai nuovi principi contabili nazionali.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Marco Mobili

Giovanni Parente

Adempimenti. Reintrodotta l'obbligo già per le operazioni di gennaio

Corsa contro il tempo per inviare gli Intrastat

La conversione in legge del **decreto Milleproroghe** definisce il quadro normativo degli adempimenti relativi ai **modelli Intrastat**. Innanzitutto vengono reintrodotti, con riferimento al **2017**, gli obblighi relativi agli acquisti intracomunitari di beni e servizi. Inoltre, dal **2018** viene prevista la soppressione degli elenchi riepilogativi dei servizi intracomunitari resi e ricevuti da soggetti residenti in un altro Stato membro. Sempre dal 2018 viene prevista una semplificazione degli adempimenti richiesti ai contribuenti per la presentazione dei modelli Intrastat e a questo scopo viene conferita una delega all'agenzia delle Entrate di emanare uno specifico provvedimento di concerto con l'agenzia delle Dogane e con l'Istat entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione.

Comunicazioni del 2017

Il decreto milleproroghe nella sua versione definitiva prevede che le comunicazioni degli acquisti di beni e delle prestazioni di servizio ricevute da soggetti stabiliti in un altro Stato membro dell'Ue, che erano stati abrogati dal Dl 193/2016, vengano reintrodotte e prorogate fino al 31 dicembre 2017. La previsione, che si riferisce al testo vigente ante modifica del 2016, fa sì che i contribuenti già con riferimento a gennaio 2017 sono chiamati all'adempimento con scadenza il 25 febbraio (che diventa il 27 febbraio perché il 25 cade di sabato). Il Dl 193/2016 aveva abrogato l'adempimento con riferimento solo ai dati fiscali e non ai dati statistici. Pertanto l'attuale norma non fa altro che ripristinare la situazione precedente, imponendo agli operatori di presentare i modelli Intrastat acquisti di beni e servizi sia ai fini fiscali che statistici. Quello che ci si attende con un provvedimento che potrebbe essere di tipo regolamentare (ad esempio: con una modifica del decreto del 22 febbraio 2010) è che la prima scadenza, come richiesto dalle associazioni di categoria, possa essere posticipata di almeno 60 giorni.

Regole future

Il legislatore ha riscritto l'articolo 50, comma 6 del Dl 331/93 prevedendo che i contribuenti presentino, anche per finalità statistiche, in via telematica alle Dogane i modelli Intrastat relativi alle cessioni e agli acquisti intracomunitari di beni. Questo adempimento è previsto anche per gli enti non commerciali di cui all'articolo 7 ter comma 2 lettere b) e c) del Dpr 633/72. Non vengono più previsti gli obblighi di presentazione degli Intrastat per i servizi intracomunitari resi e ricevuti. Questa decisione è molto positiva perché il legislatore nazionale quando aveva recepito le regole unionali del 2010, oltre ad aver previsto l'adempimento anche per i servizi ricevuti (la direttiva li prevede solo per le prestazioni rese) aveva inserito nei modelli una serie di informazioni, con finalità in parte statistiche e in parte antievasione, che hanno aggravato non poco l'adempimento. Quindi la loro cancellazione deve essere vista sicuramente in modo positivo. Per quanto riguarda la soppressione dell'obbligo relativamente ai servizi intracomunitari resi bisogna segnalare che l'articolo 262 della direttiva 2006/112/CE prevede espressamente l'obbligo degli elenchi riepilogativi. Quindi la loro soppressione, potrebbe creare un contrasto con la legislazione unionale. Comunque sul punto si deve considerare il ripristino a livello interno delle comunicazioni trimestrali delle liquidazioni periodiche e dei dati fatture.

Sul piano delle semplificazioni il nuovo articolo 50 comma 6 del Dl 331/93 prevede delle significative modifiche che dovrebbero ridurre il numero di contribuenti chiamati all'adempimento, nonché una sostanziale diminuzione rispetto a quelli vigenti dei dati da trasmettere al fisco. Le predette modifiche, come già evidenziato, sono affidate a un provvedimento delle Entrate di concerto con Dogane e Istat. Purtroppo per gli effetti di queste semplificazioni bisognerà aspettare il 1 gennaio 2018.

Infine, la norma sembra anche anticipare interventi che dovrebbero arrivare da Bruxelles che negli ultimi mesi sta lavorando proprio alla semplificazione ovvero alla abrogazione degli elenchi riepilogativi delle operazioni intracomunitarie.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Benedetto Santacroce

PER L'ANNO PROSSIMO

Un provvedimento congiunto di Entrate, Dogane e Istat dovrebbe ridurre i dati da segnalare e i contribuenti obbligati

Libro unico telematico dal 2018

Posticipato il collocamento obbligatorio per le aziende con 15-35 dipendenti

Slitta al **1° gennaio 2018** l'obbligo di **assunzione di un lavoratore disabile** per le **aziende** nella fascia **15-35 dipendenti**. È questa una delle principali novità in materia di lavoro previste del **decreto legge Milleproroghe 244/2016** approvato in via definitiva dal Parlamento.

Collocamento obbligatorio

In particolare il DL, modificando l'articolo 3 del Dlgs 151/2015 (decreto semplificazioni 2015 facente parte del pacchetto Jobs act), fa slittare dal 2017 al 2018 il termine per adempiere all'obbligo di assunzione di un disabile da parte delle aziende con almeno 15 dipendenti.

Il Dlgs semplificazioni 2015 aveva infatti abrogato la disciplina transitoria prevista dall'articolo 2, comma 2, del Dpr 333/2000 per le aziende della fascia occupazionale "computabile" 15-35 dipendenti in base alla quale l'obbligo di assunzione scattava dopo 12 mesi dalla sedicesima assunzione, e fermo restando il termine degli ulteriori 60 giorni per adempiere dopo l'insorgenza dell'obbligo.

Pertanto, in base alla previsione dell'articolo 3 del Dlgs 151/2015, era stato eliminato dal 1° gennaio 2017 il regime di gradualità dell'assunzione, il cui obbligo conseguentemente sarebbe scattato in automatico, salvo il termine dei 60 giorni entro cui adempiere. Pertanto le aziende con 15 dipendenti al 31 dicembre 2016 avrebbero dovuto procedere all'assunzione del disabile entro il 1° marzo 2017.

Proprio in prossimità della scadenza, il Milleproroghe ha concesso alle aziende di questa fascia un ulteriore anno per attivare l'effettivo ingresso di un lavoratore disabile. L'obbligo pertanto decorre dal 2018, con la conseguenza che l'assunzione dovrà essere fatta decorrere non oltre il termine del 1° marzo 2018 (cioè nei 60 giorni successivi dall'insorgenza dell'obbligo stesso).

Infortuni

Slitta di 6 mesi, e cioè dal 12 aprile al 12 ottobre 2017, il **nuovo obbligo di denuncia ai soli fini statistici degli infortuni con assenza di almeno un giorno** (escluso quello dell'evento), previsto dall'articolo 18, comma 1, lettera r, del Dlgs 81/2008.

Si tratta della notifica, da effettuare entro 48 ore dalla ricezione del certificato medico, che riguarda quegli infortuni che, per la durata ridotta (da 1 a 3 giorni escluso l'evento), sono esclusi dall'obbligo della denuncia di infortunio standard prevista dall'articolo 53 del Dpr 1124/1965.

Il Milleproroghe, intervenendo sul comma 1 bis dell'articolo 18 del Dlgs 81/2008, ha così modificato la decorrenza della "mini denuncia Inail", spostandola da 6 a 12 mesi dall'entrata in vigore del decreto istitutivo del Sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro (il Sinp).

Poiché il Sinp è stato istituito con decreto 183 del 25 maggio 2016, in vigore dal 12 ottobre 2016, da quella data scattano gli attuali 12 mesi (ex 6 mesi), al termine del quale l'obbligo si considera vigente (quindi dal 12 ottobre 2017). Probabilmente questo ulteriore termine di 6 mesi è necessario all'amministrazione per adeguare tutte le complesse procedure informatiche attraverso cui adempiere al nuovo obbligo di denuncia telematica.

Libro unico del lavoro

Con grande sollievo per aziende, consulenti e case software viene **prorogata** di un ulteriore anno, e cioè dal 2017 al 2018, la decorrenza dell'obbligo di **tenuta telematica del libro unico del lavoro** presso il ministero.

Si tratta della previsione introdotta dall'articolo 15 del Dlgs 151/2015, che originariamente fissava l'inizio dell'obbligo a partire dal 2017, e che subordinava lo stesso all'adozione di un apposito decreto ministeriale del Lavoro contenente le modalità tecniche e organizzative per rendere l'obbligo operativo.

Poiché dal 2015 a oggi nessun decreto è stato adottato, né sono pervenute indicazioni anche amministrative da parte del Lavoro, era presumibile la proroga dell'obbligo, che è stata fissata al 2018.

Lavoratori rimpatriati

Viene altresì posticipato al 30 aprile 2017 il termine (scaduto il 29 giugno 2016) entro cui i **lavoratori rimpatriati dall'estero** entro il 31 dicembre 2015, in possesso dei requisiti richiesti dall'articolo 2 della legge 238/2010, possono scegliere, in base all'articolo 16, comma 4, del Dlgs internazionalizzazione 147/2015, di applicare fino al 31 dicembre 2017 il regime agevolativo previsto dalla legge 238/2010 (esenzione fiscale del 70% del reddito se maschio e

IL PUNTO CRITICO La riapertura con effetto retroattivo del regime agevolato per i lavoratori rimpatriati richiede indicazioni operative dalle Entrate

80% se femmina).

Considerata la retroattività degli effetti di questa norma, sarà comunque necessario per i sostituti che devono riconoscere lo sconto sul reddito, un preciso chiarimento da parte dell'amministrazione finanziaria.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Nevio Bianchi

Barbara Massara

Comunicazioni. Per i dati delle liquidazioni confermata la trasmissione trimestrale

Fatture Iva, invio semestrale anche delle note di variazione

La **comunicazione** dei dati delle **fatture** avverrà con **cadenza semestrale** per il primo anno di applicazione, mentre la comunicazione dei dati delle **liquidazioni** resta confermata con **cadenza trimestrale** (articolo 4 del Dl 193/2016). Nella giornata di ieri è arrivato il sì definitivo alla legge di conversione del decreto Milleproroghe che, quindi, è pronta per la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Per il primo anno di applicazione, dunque, i due adempimenti introdotti dal Dl 193/2016 seguiranno scadenze diverse.

Dati delle fatture

La trasmissione telematica all'agenzia delle Entrate dei dati di tutte le fatture emesse e ricevute dovrà quindi essere effettuata su base semestrale e non trimestrale; i dati del primo semestre 2017 dovranno essere comunicati entro il 16 settembre (prorogato al 18 in quanto il 16 cade di sabato) mentre i dati relativi al secondo semestre dovranno essere comunicati entro il 28 febbraio 2018. La proroga viene prevista esclusivamente per il primo anno mentre a decorrere dal 2018 l'adempimento torna ad essere trimestrale.

Invece per i soggetti che optano per l'invio delle fatture (Dlgs 127/2015) la trasmissione dovrà avvenire con cadenza trimestrale.

Come chiarito dalla circolare delle Entrate 1/E dello scorso 7 febbraio, dovranno essere comunicate tutte le fatture ricevute e tutte quelle emesse, comprese le fatture annotate nei corrispettivi e quelle di importo inferiore a 300 euro per le quali è stata adottata la registrazione del documento riepilogativo ai sensi del Dlgs 695/1996; ciò che ne consegue è la scarsa convenienza ad adottare quest'ultimo metodo di registrazione in quanto per adempiere all'obbligo di comunicazione servono tutti i dati delle fatture emesse e di acquisto registrate per la trasmissione telematica.

Devono essere comunicate anche le note di variazione relative alle fatture emesse e ricevute. Le fatture elettroniche, invece, essendo già confluite nel sistema dell'interscambio, non devono essere comunicate. Non devono, inoltre, essere comunicati i dati contenuti in documenti diversi dalle fatture, quali, ad esempio, le "schede carburante" di cui al Dpr 10 novembre 1997 n. 444.

Sono esonerati dall'invio gli agricoltori operanti nei territori situati a una altitudine superiore a 700 metri dal livello del mare, i contribuenti minimi (Dl 98/2011) e quelli che hanno aderito al regime forfettario (articolo 1, commi 54-89, della legge 190/2014).

Dati delle liquidazioni

La trasmissione dei dati delle liquidazioni, invece, non beneficia di alcuna proroga; resta quindi confermata la scadenza a regime che prevede l'invio entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo al trimestre di riferimento, con lo slittamento del secondo trimestre al 16 settembre (anziché del 31 agosto). La prima scadenza da rispettare, quindi, è quella del 31 maggio 2017.

Sono esonerati dalla trasmissione delle liquidazioni i soggetti che non presentano la dichiarazione annuale Iva come ad esempio i soggetti che effettuano esclusivamente operazioni esenti; tuttavia, tale esonero viene meno qualora questi abbiano registrato fatture in reverse charge. La comunicazione deve essere inviata indipendentemente dalla circostanza che la liquidazione presenti un debito o un credito e non incide sulla periodicità delle liquidazioni Iva.

Beni ai soci

La legge di conversione conferma l'abrogazione dei commi 36-sexiesdecies e 36-septiesdecies dell'articolo 2 del Dl 138/2011 relativi alla comunicazione beni in uso ai soci. Pertanto, le imprese che hanno concesso in uso ai soci o ai loro familiari un bene a un canone inferiore a quello di mercato non devono più comunicare i dati anagrafici di questi ultimi. Resta, tuttavia, in vigore la norma sostanziale che prevede la tassazione come reddito diverso della differenza tra il valore di mercato e il corrispettivo annuo del bene concesso in godimento (articolo 67, lettera h-ter, del Tuir). Inoltre, viene eliminato anche l'obbligo della comunicazione dei finanziamenti dei soci effettuati a favore della società.

Canoni di locazione

Semplificazioni anche per i contratti di locazione a canone concordato; dal 2017 scompare l'obbligo di indicare gli estremi di registrazione del contratto di locazione e quelli della

BENI AI SOCI Le imprese non devono più comunicare i dati anagrafici di soci o familiari a cui hanno concesso beni a canoni sotto valori di mercato

denuncia dell'immobile ai fini Imu per ottenere l'abbattimento del 30% dell'imponibile dagli affitti a canone concordato.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Alessandra Caputo

Gian Paolo Tosoni

Quotidiano del Sole 24 Ore

Condominio

Stampa

Chiudi

23 Feb 2017

La conformita' degli impianti tra Di.Co. e Di.Ri.

di Antonio De Marco

A più di otto anni dalla pubblicazione del D.M 37/2008, molte volte si equivoca ancora sulla conformità degli impianti.

Il Decreto del Ministero dello Sviluppo economico 22.01.2018 n. 37 (G.U.R.I. n. 61 del 12.03.2008), intitolato “ Regolamento concernente l'attuazione dell'art. 11-quattordicesimo, comma 13 lettera a), della legge 248 del 02.12.2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici” , entrato in vigore il 27.03.2008, costituisce evoluzione e aggiornamento della già nota legge 46/1990, riportante Norme per la Sicurezza degli Impianti.

La Dichiarazione di Conformità – Di.Co.

La dichiarazione di conformità, prevista all'art. 7 del precitato decreto, deve essere rilasciata, alla fine dei lavori, dall'impresa installatrice – abilitata, su apposito modello, nel caso di nuovo impianto, trasformazione di impianto, ampliamento di impianto, manutenzione straordinaria. Il rilascio della Dichiarazione di Conformità, costituisce un documento impegnativo, in quanto l'impresa installatrice attesta la rispondenza alle disposizioni legislative ed alle norme tecniche (vedasi norme CEI-UNI ecc..), la funzionalità e la sicurezza dell'impianto realizzato.

La dichiarazione di conformità deve contenere una serie di allegati e cioè:

- Progetto, in edizione COME ESEGUITO / AS BUILT (schemi, specifiche, classificazione ambienti, ecc..) che in alcuni casi può essere redatto dal Responsabile Tecnico dell'impresa, mentre in altri casi deve essere redatto da un professionista abilitato ed iscritto ad Albo professionale.

- Relazione con tipologia dei materiali utilizzati (condutture, apparecchiature, ecc..).

- Riferimento a precedenti dichiarazioni di conformità con attestazione di congruità tra lo stato pregresso e quello realizzato.

- Copia del certificato di riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali

I Requisiti tecnico-professionali dell'impresa installatrice e gli obblighi di progetto

Bisogna precisare che, prima dell'installazione, gli impianti devono essere “progettati”.

Per la progettazione esistono due percorsi:

- Oltre determinate soglie (definite all'art. 5 del D.M. 37/2008), il progetto deve essere redatto da professionista abilitato iscritto ad Albo professionale nell'ambito delle specifiche competenze.

- Sotto le soglie, il progetto, che deve essere comunque predisposto, può essere redatto dal Responsabile tecnico dell'impresa installatrice.

Per eseguire gli impianti l'impresa deve essere “abilitata”: si considera abilitata, quando sono soddisfatte le seguenti condizioni:

1) L'impresa deve essere iscritta all'Albo provinciale delle imprese artigiane (se trattasi di ditta individuale) oppure al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio Industria e

Agricoltura.

II) L'imprenditore individuale oppure il legale rappresentante ovvero il Responsabile tecnico da essi preposto, con atto formale, è in possesso di uno dei seguenti requisiti:

- a) diploma di laurea in materia tecnica specifica conseguito presso una università statale o legalmente riconosciuta.
- b) diploma o qualifica conseguita al termine di scuola secondaria del secondo ciclo, con specializzazione relativa al settore di attività degli impianti, presso un istituto statale o legalmente riconosciuto, seguiti da un periodo di inserimento di almeno due anni presso un'impresa del settore, ecc...
- c) titolo o attestato conseguito ai sensi della legislazione vigente, in materia di formazione professionale, previo periodo di inserimento di almeno quattro anni consecutivi, alle dirette dipendenze di impresa del settore, ecc...
- d) prestazione lavorativa svolta alle dirette dipendenze di impresa abilitata per almeno tre anni, ecc....

La Dichiarazione di Rispondenza – Di.Ri.

La dichiarazione di rispondenza, rappresenta un'opzione per gli impianti eseguiti prima dell'entrata in vigore del 27.03.2008 (data di entrata in vigore del D.M. 37/2008), quando la dichiarazione di conformità non sia stata prodotta o non sia più reperibile.

In questi casi, la Dichiarazione di Rispondenza assume la stessa rilevanza della Dichiarazione di Conformità.

Come per la progettazione degli impianti, anche la Dichiarazione di Rispondenza, può seguire due percorsi:

-Oltre determinate soglie (definite all'art. 5 del D.M. 37/2008) , la Dichiarazione di Rispondenza deve essere redatto da professionista abilitato, iscritto da almeno cinque anni, ad Albo professionale nell'ambito delle specifiche competenze.

-Sotto le soglie, può essere redatta da un soggetto che ricopre da almeno cinque anni, il ruolo di Responsabile tecnico dell'impresa installatrice.

Evidentemente, in entrambi i casi, per redigere la Di.Ri. occorre svolgere ispezioni ed accertamenti sull'impianto per verificare i requisiti essenziali di funzionalità e sicurezza.

Al pari della Di.Co., alla Di.Ri. devono essere allegati:

-Schema di impianto in edizione COME ESEGUITO / AS BUILT (schemi unifilari, funzionali, topografici, ecc..)

-Relazione con tipologia dei materiali utilizzati (condutture, apparecchiature, ecc..).

Nella sostanza, la Di.Co. e la Di.Ri., attestano la conformità e come tali devono descrivere come è stato realizzato l'impianto e quali norme tecniche sono state seguite.

Solo per gli impianti realizzati prima della data di entrata in vigore della legge 46/90 (13 marzo 1990), la conformità si riferisce alla verifica di requisiti minimi ed essenziali per la sicurezza elettrica.

Ambito di applicazione della Di.Ri

Le verifiche per la redazione della DI.RI. si possono applicare a tutti gli impianti rientranti nell'ambito di applicazione del D.M. 37/2008 e cioè:

- a)-impianti elettrici di energia all'interno degli edifici;
- b)- impianti radiotelevisivi ed elettronici in genere (dati, tvcc, antintrusione, ecc.);
- c)-impianti di riscaldamento, climatizzazione, evacuazione prodotti della combustione, ventilazione forzata dei locali (VMC Ventilazione meccanica controllata, ecc.);
- d)-impianti idrici di adduzione dell'acqua potabile e scarico acque meteoriche ed usate;
- e)-impianti di adduzione del gas (metano, gpl, ecc.), compreso l'evacuazione prodotti della combustione, e la ventilazione dei locali ;
- f)-impianti di sollevamento di persone o cose per mezzo di ascensori, montacarichi, scale mobili e simili;
- g)-impianti di protezione antincendio (reti di idranti, sprinkler, estinzione a gas, rivelazione

incendio, ecc..)

Evidentemente le ispezioni e gli accertamenti volti al rilascio della Di.Ri. devono comprendere l'analisi del tipo di ambiente, la posa delle condutture, la dislocazione dei componenti, il tipo di materiale utilizzato, ecc.. in base alle specifiche norme.

Ad esempio per gli impianti di adduzione gas, occorre verificare le condizioni e la tenuta dell'impianto, i sistemi di ventilazione dei locali, l'evacuazione dei prodotti di combustione, mentre per gli

impianti elettrici di energia, occorre esaminare tipo di ambiente e relativi rischi (elettrico, sovratensioni, posa delle condutture, protezione contro il corto-circuito ed il sovraccarico, protezione contro i contatti diretti, protezione contro i contatti indiretti, ecc...).

Omologazione di impianto elettrico e adempimenti INAIL per i datori di lavoro

Nei luoghi di lavoro, gli impianti elettrici, sono soggetti a specifico adempimento, finalizzato al controllo del rischio elettrico, con particolare riguardo alla scossa elettrica per gli addetti che utilizzano apparecchi e/o apparati elettrici –elettronici.

La dichiarazione di conformità, rilasciata a fine lavori ai sensi dell'art. 7 del precitato Decreto, secondo il Modello predisposto dal Ministero dello Sviluppo Economico il 19 maggio 2010, oppure la Di.Ri. rilasciata ai sensi del comma 6) dell'art. 7, costituiscono omologazione di impianto anche ai fini della sicurezza elettrica.

A completamento di quanto sopra, si ripota che l'art. 2 < Messa in esercizio e omologazione di impianto >, del D.P.R. 22 ottobre 2001 n. 462 “ Regolamento di semplificazione del procedimento per la denuncia di installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, di dispositivi di messa a terra di impianti elettrici e di impianti pericolosi”, prevede quanto segue:

- 1.La messa in esercizio degli impianti elettrici di messa a terra e dei dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche non può essere effettuata prima della verifica eseguita dall'installatore che rilascia la dichiarazione di conformità ai sensi della normativa vigente. La dichiarazione di conformità equivale a tutti gli effetti ad omologazione dell'impianto.
- 2.Entro trenta giorni dalla messa in esercizio dell'impianto, il datore di lavoro invia la dichiarazione di conformità all'ISPEL ed all'ASL o all'ARPA territorialmente competente.
- 3.Nei comuni singoli o associati ove è attivato lo sportello unico per le attività produttive SUAP, il datore di lavoro invia la dichiarazione di conformità al suddetto.

La legge 30 luglio 2010, n. 122 di conversione con modificazioni del D.L. 78/2010, ha previsto l'attribuzione all'INAIL di tutte le funzioni già svolte dall'ISPEL tra le quali anche quelle relative alle attività di verifica degli impianti elettrici di cui al DPR 462/2001.

Compravendita di immobili : rogito e cessione

Prima del 25.06.2008, la norma prevedeva l'obbligo, al momento del trasferimento dell'immobile, di consegnare la documentazione attestante la conformità degli impianti (Di.Co. oppure Di.Ri.) e la clausola di garanzia con cui il proprietario / venditore assumeva su di sé la responsabilità, in merito a funzionalità e sicurezza degli impianti.

L'articolo 13 del D.M.37/2008, prevede: i proprietari di immobili conservano la documentazione tecnica- amministrativa, nonché il libretto di uso e manutenzione e, in caso di trasferimento dell'immobile, a qualsiasi titolo, la consegnano all'avente causa.

L'atto di trasferimento riporta la garanzia del venditore in ordine alla conformità degli impianti alla vigente normativa in materia di sicurezza e contiene in allegato, salvo espressi patti contrari, la dichiarazione di conformità, ovvero la dichiarazione di rispondenza.

Copia della stessa documentazione è consegnata anche al soggetto che utilizza, a qualsiasi titolo, l'immobile.

Di fatto, in sede di rogito, non è obbligatorio allegare la dichiarazione di conformità, ma è comunque opportuno specificare nell'atto lo stato degli impianti e la loro rispondenza.

Quotidiano del Sole 24 Ore

Edilizia e Territorio

Stampa

Chiudi

24 Feb 2017

Sanatoria cartelle, la rottamazione non sblocca il Durc

Antonino Cannioto e Giuseppe Maccarone

Il contribuente che presenta la dichiarazione di adesione finalizzata alla definizione agevolata (rottamazione) di cartelle esattoriali contenenti debiti con l'Inps, per tutto il tempo necessario al perfezionamento della sanatoria, resta un soggetto non regolare nei riguardi dell'Istituto. Il suo status non rende possibile il rilascio del Durc e tale situazione perdura sino a che non interviene la conclusione della procedura di accoglimento dell'istanza.

Lo precisa l'Inps rispondendo a un quesito posto dal Consiglio nazionale dell'Ordine dei Consulenti del lavoro, alcuni giorni fa (si veda Il Sole 24 Ore del 7 febbraio scorso).

Secondo gli esperti dell'istituto previdenziale, la domanda di ammissione alla rottamazione delle cartelle altro non è che una manifestazione di intenti e come tale non rientra nella previsione dal decreto ministeriale del 30 gennaio 2015 che regola il rilascio del Durc. La disposizione richiamata alla lettera a), del comma 2, dell'articolo 3 stabilisce, infatti, che la regolarità contributiva nei confronti dell'Inps sussiste, comunque, in caso di sospensione dei pagamenti in forza di disposizioni legislative. In altri termini, dunque, secondo quanto si legge nella lettera trasmessa ai Consulenti, chi non ha pagato i contributi continua a essere un soggetto inadempiente anche per tutto il periodo che va dalla presentazione della domanda sino alla risposta dell'agente della riscossione (AdR) che, per espressa previsione del comma 3, dell'articolo 6, del Dl 193/16 (Legge 225/16), può giungere anche diversi mesi dopo. In questo arco temporale, il Durc positivo non è ottenibile.

Che si tratti di una stortura del sistema è chiaro al punto tale che lo stesso Inps, prima di formalizzare la risposta, ha ritenuto opportuno coinvolgere la Direzione generale dell'attività ispettiva del ministero del Lavoro e delle Politiche sociali. Il dicastero interpellato, dal canto suo, si è espresso negativamente. Pleonastica appare la parte del parere in cui i tecnici ministeriali affermano: «D'altra parte sin dal pagamento della prima rata sarà possibile per l'Inps e l'Inail attestare la regolarità contributiva», così come previsto nei casi di rateazione. Nulla quaestio sul punto; il fatto è che il periodo messo in discussione è quello precedente l'ammissione alla rottamazione e non quello successivo.

Come già accennato, chi vuole aderire alla definizione agevolata deve presentare, entro il 31 marzo, all'AdR una dichiarazione di adesione redatta su modulo conforme denominato "DA1". L'AdR, valutata la situazione, ha tempo sino al 31 maggio 2017 per comunicare al debitore l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione. Anche chi sta già pagando a rate (rateazione ordinaria) può rottamare, sempre che sia in regola con quelle scadenti dal 1° ottobre al 31 dicembre 2016, con facoltà di sospendere i pagamenti. Proprio su questo punto si innesta la riflessione dei consulenti del lavoro. Infatti, chi ha già in corso una rateazione, pur smettendo di pagare, non subirà alcun nocimento. La sua posizione di contribuente in regola non cambierà nell'immediato, visto che l'AdR rileva l'omissione almeno

dopo la quinta rata insoluta. Questo particolare meccanismo permette il superamento del gap temporale di cui si è detto. Pur trattandosi di una reale difficoltà, gli enti interpellati non hanno ritenuto di condividerla.

lo sottoscritto ho notificato

notifica

personalmente al destinatario

consegnandola, in assenza del destinatario, in busta sigillata,

al... signor

.....

che si è qualificat

.....

Della consegna ho informato il destinatario con raccomandata.

depositandola in Comune e affiggendo all'albo l'avviso di deposito dopo aver constatato la temporanea assenza del destinatario, e

l'incapacità

il rifiuto.....

l'assenza di altre persone previste dall'art. 139 del codice di procedura civile.

Del deposito e dell'affissione ho infor-

depositandola in Comune e affiggendo all'albo l'avviso di deposito, dopo aver constatato l'irreperibilità del destinatario

.....

.....

.....

P.I. 00777910159 - Copyright Il Sole 24 Ore - All rights reserved